

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 3440/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (anno 1981) 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3441/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta da giornale, della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (anno 1981), e relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte 4
- ★ Regolamento (CEE) n. 3442/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che stabilisce un massimale e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di vini di uve fresche mutizzati con alcole, di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune, interamente ottenuti in Grecia (1981) 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 3443/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 100/76 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 3444/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che mantiene invariati i prezzi per i prodotti fissati dai regolamenti (CEE) n. 2813/79, (CEE) n. 2814/79, (CEE) n. 2815/79 e (CEE) n. 2816/79 14
- ★ Regolamento (CEE) n. 3445/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2528/80 che stabilisce, per la campagna 1980/1981, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva 15
- ★ Regolamento (CEE) n. 3446/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine 16
- ★ Regolamento (CEE) n. 3447/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne il tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la dracma greca 17
- ★ Regolamento (CEE) n. 3448/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, per l'attuazione dell'articolo 43 dell'atto di adesione del 1979 in materia di regime di scambi da applicare ai prodotti coperti dai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80 18

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3440/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (anno 1981)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per taluni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuale di un volume di 600 000 metri cubi; che a norma del protocollo n. 11 allegato all'atto di adesione⁽¹⁾ la Comunità deve aprire annualmente dei contingenti tariffari comunitari autonomi a dazio nullo per detti prodotti, i cui volumi sono decisi ogni anno allorché si constati che tutte le possibilità di approvvigionamento sul mercato interno della Comunità sono state esaurite nel periodo per il quale sono aperti tali contingenti; che la condizione imposta dal suddetto protocollo non appare attualmente soddisfatta; che, in tali condizioni, è indicato limitarsi in un primo tempo al volume contrattuale di 600 000 metri cubi; che la fissazione del volume contingente a questo livello non esclude, d'altra parte, il ricorso alle disposizioni del suddetto protocollo n. 11 durante il periodo contingente;

considerando che, per tener conto in modo più preciso dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione, è opportuno suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima parte tra tutti gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la

loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la parte iniziale ad un livello relativamente elevato, che potrebbe aggirarsi sul 98 % del volume contingente; che, sulla scorta delle previsioni del fabbisogno formulate dagli Stati membri, le aliquote di partecipazione iniziale possono essere stabilite secondo quanto indicato all'articolo 2;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questa circostanza e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale proceda al prelievo di un'aliquota supplementare sulla riserva; che tale prelievo dev'essere effettuato da ciascuno Stato membro allorché sia stata utilizzata quasi totalmente ciascuna delle aliquote supplementari e ogniqualvolta la consistenza della riserva lo consenta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, si rende disponibile in uno Stato membro una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una frazione considerevole nella riserva per evitare che una parte del volume contingente non sia utilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati nell'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 170.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 è aperto un contingente tariffario comunitario di 600 000 metri cubi per i seguenti prodotti della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune:

- a) legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, dello spessore superiore a 8,5 mm, le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate;
- b) legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, levigati e dello spessore superiore a 18,5 mm.

2. Le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime preferenziale non sono imputabili su detto contingente tariffario.

3. Il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso nei limiti di questo contingente tariffario.

Nel quadro di questo contingente tariffario, la Grecia applica dei dazi calcolati conformemente alle disposizioni previste in materia dall'atto di adesione del 1979.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è ripartito in due parti.

2. La prima parte, di 590 000 metri cubi, è ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1981 ammontano per gli Stati membri alle seguenti quantità:

| | (in metri cubi) |
|-------------|-----------------|
| Benelux | 150 000 |
| Danimarca | 70 715 |
| Germania | 100 000 |
| Grecia | 285 |
| Francia | 13 000 |
| Irlanda | 11 000 |
| Italia | 20 000 |
| Regno Unito | 225 000 |

3. La seconda parte, di 10 000 metri cubi, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2, o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda aliquota, pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, dopo aver esaurito la propria aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato, in ragione del 90 % o più, anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischiano di non essere totalmente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1981.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1981, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, al 15 settembre 1981, ecceda del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1981, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1981 incluso ed imputate al contingente comunitario, nonché se del caso la frazione dell'aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri entro il 5 ottobre 1981 dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro aliquote delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che questi ultimi sono presentati in dogana, accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 3441/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta da giornale, della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (anno 1981), e relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per la carta da giornale della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 1 500 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale e che, a norma del protocollo n. 13 allegato all'atto di adesione del 1972, la Comunità apre annualmente per tale prodotto un contingente tariffario comunitario autonomo allorché si constata che tutte le possibilità di approvvigionamento sul mercato interno saranno esaurite nel periodo per il quale è aperto il contingente;

considerando che, tenuto conto delle attuali possibilità della produzione nella Comunità, il volume del contingente contrattuale di 1 500 000 tonnellate non permette di soddisfare il prevedibile fabbisogno d'importazione; che, di conseguenza è opportuno prevedere un volume supplementare autonomo che, per non pregiudicare l'equilibrio del mercato e assicurare una parallela evoluzione dello smaltimento della produzione comunitaria e del soddisfacente approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, dovrebbe essere fissato ad un livello tale che il volume totale del contingente non superi la quota minima prevedibile di utilizzazione, cioè 2 650 000 tonnellate; che la fissazione a 1 150 000 tonnellate del livello del volume supplementare autonomo non esclude d'altronde un raggustamento durante il periodo contingente; che è quindi opportuno aprire, per l'anno 1981 e per il prodotto in questione, un contingente tariffario comunitario globale di 2 650 000 tonnellate;

considerando che è opportuno estendere il beneficio del contingente tariffario in questione a talune carte che rispondono a tutti i requisiti riportati nella nota complementare del capitolo 48, salvo per quanto riguarda le linee d'acqua;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori a detto contingente, nonché l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per tale contin-

gente a tutte le importazioni del prodotto in questione fino al suo esaurimento; che un sistema d'utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su di una ripartizione tra gli Stati membri, è atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni provenienti da paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, ed in base alle prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno degli Stati membri che partecipano a tale ripartizione, rappresentano, rispetto alle importazioni totali del prodotto in questione, le seguenti percentuali:

| | 1977 | 1978 | 1979 |
|-------------|-------|-------|-------|
| Benelux | 14,41 | 14,78 | 13,05 |
| Danimarca | 5,43 | 6,55 | 5,85 |
| Germania | 27,85 | 25,28 | 25,64 |
| Grecia | 1,77 | 1,66 | 1,16 |
| Francia | 11,82 | 11,12 | 12,08 |
| Irlanda | 1,85 | 1,94 | 1,76 |
| Italia | 0,49 | 0,89 | 1,03 |
| Regno Unito | 38,15 | 39,44 | 39,43 |

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato della carta da giornale in generale e della produzione comunitaria durante l'anno 1981 in particolare, la percentuale di partecipazione iniziale al volume contingente può approssimativamente essere stabilita come segue:

| | |
|-------------|-------|
| Benelux | 12,39 |
| Danimarca | 7,28 |
| Germania | 26,61 |
| Grecia | 2,55 |
| Francia | 12,03 |
| Irlanda | 0,55 |
| Italia | 0,73 |
| Regno Unito | 37,86 |

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto è opportuno dividere in due parti il volume contingente totale ripartendo la prima parte tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a soddisfare ulteriormente le necessità degli Stati membri che hanno esaurito la loro aliquota iniziale; che, per dare agli importatori una certa sicurezza, sempre permettendo uno smercio soddisfacente della produzione comunitaria, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che potrebbe essere pari al 94 % del volume contingente;

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ciascuno degli Stati membri, che ha utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale, proceda ad un prelievo di una aliquota complementare dalla riserva; che questo prelievo deve essere effettuato, da ogni Stato membro, quando ognuna delle sue aliquote complementari è quasi totalmente utilizzata e ciò tante volte quante lo permette la riserva; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingente; che questo sistema di gestione richiede una collaborazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione, che deve soprattutto poter verificare continuamente il grado di esaurimento del volume contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una determinata data del periodo contingente c'è un'ingente rimanenza dell'aliquota iniziale in uno Stato membro o, l'altro, è indispensabile che questo Stato ne trasferisca una congrua percentuale alla riserva, al fine di evitare che parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro quando potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 è aperto un contingente tariffario comunitario di 2 650 000 tonnellate per la carta da giornale della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (1).

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

2. Gli stati membri possono imputare sul detto contingente tariffario le altre carte che rispondano, a prescindere dal criterio delle linee d'acqua, alla definizione della carta da giornali riportata nella nota complementare del capitolo 48.

3. Non sono imputabili a questo contingente tariffario le importazioni della carta da giornale che già beneficiano dell'esenzione da dazio doganale in virtù di un altro regime tariffario preferenziale. Inoltre le importazioni di carte di cui al paragrafo 2 che beneficiano dell'esenzione dai diritti doganali a titolo del detto contingente tariffario non sono imputabili ai massimali indicativi fissati nell'ambito di taluni accordi di libero scambio.

4. Il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso nei limiti di questo contingente tariffario.

Nel quadro di tale contingente tariffario la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nell'atto di adesione del 1979.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. Una prima parte di 2 500 000 tonnellate è ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, corrispondono per gli Stati membri, alle quantità seguenti:

| | (in tonnellate) |
|-------------|-----------------|
| Benelux | 309 795 |
| Danimarca | 182 095 |
| Germania | 665 125 |
| Grecia | 63 740 |
| Francia | 300 685 |
| Irlanda | 13 775 |
| Italia | 18 205 |
| Regno Unito | 946 580 |

3. La seconda parte, di 150 000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa aliquota diminuita della frazione devoluta alla riserva in caso di applicazione dell'articolo 5 — è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, lo Stato membro procede immediatamente mediante notifica alla Commissione, sempreché lo consenta l'entità della riserva, al prelievo di una seconda aliquota pari al

15 % di quella iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, esaurita l'aliquota iniziale, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, questo Stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della sua aliquota iniziale.

3. Se, esaurita la seconda aliquota, la terza aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, questo Stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento è seguito fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga a quanto previsto ai paragrafi da 1 a 3, uno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate in questi paragrafi, se vi è motivo di ritenere che queste rischiano di non essere totalmente utilizzate. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote addizionali prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1981.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1981, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che alla data del 15 settembre 1981 ecceda il 20 % del volume iniziale. Gli Stati membri possono trasferirvi una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischia di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1981, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1981 incluso ed imputate al contingente tariffario comunitario; eventualmente, comunicano la frazione della loro aliquota iniziale che essi devolvono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri in conformità agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri entro il 5 ottobre 1981 del volume della riserva a seguito delle devoluzioni effettuate in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'importo allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché l'apertura delle aliquote addizionali da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili senza discontinuità le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni utili per garantire che le carte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ammesse al beneficio del presente contingente tariffario siano destinate alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce 49.02, edite almeno dieci volte all'anno.

In tal caso, la verifica dell'effettiva utilizzazione di dette carte per la destinazione speciale prescritta avviene in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

3. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro attribuite.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 3442/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

che stabilisce un massimale e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di vini di uve fresche e di mosti di uve fresche mutizzati con alcole, di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune, interamente ottenuti in Grecia (1981)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi degli articoli 25 e 64 del suddetto atto, i dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica ellenica sono progressivamente aboliti, secondo un ritmo che prevede una prima riduzione del 10 % a partire dal 1° gennaio 1981, da operare sul dazio di base quale è definito all'articolo 24 del suddetto atto; che per i vini di uve fresche e i mosti di uve fresche mutizzati con alcole, di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune, interamente ottenuti in Grecia, i dazi doganali applicabili nella Comunità dei Nove dovranno corrispondere, a partire dal 1° gennaio 1981, al 13,5 % del dazio della tariffa doganale comune nei limiti di un volume di 430 000 hl, nonché al 90 % di tale dazio per le quantità eccedentarie; che occorre dunque, per determinare il dazio applicabile all'importazione di tali vini, aprire, per i prodotti in questione, a decorrere dal 1° gennaio 1981, un contingente tariffario comunitario di 430 000 hl ad un dazio che corrisponde al 13,5 % dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a nove a detto contingente e l'applicazione ininterrotta dell'aliquota per esso prevista a tutte le importazioni dei prodotti in questione nella Comunità a nove fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione di detto contingente fondato su una ripartizione fra gli Stati membri sembra idoneo a rispettarne la natura comunitaria alla luce dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata in proporzione al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni dalla Grecia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente di cui trattasi;

considerando che in base ai dati statistici attualmente disponibili, le importazioni del prodotto in questione dalla Grecia nella Comunità a nove si sono sviluppate come segue nel corso del 1977, 1978 e 1979 e rappresentano, rispetto alle importazioni complessive della Comunità a nove, le percentuali indicate nella seguente tabella:

| Stati membri | 1977 | 1978 | 1979 |
|--------------|-------|-------|-------|
| Benelux | 68,57 | 63,67 | 51,21 |
| Danimarca | 0,01 | 0,01 | 0,29 |
| Germania | 25,23 | 29,38 | 37,62 |
| Francia | 5,23 | 5,43 | 7,88 |
| Irlanda | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Italia | 0,06 | 0,11 | 0,13 |
| Regno Unito | 0,89 | 1,38 | 2,85 |

considerando che, tenuto conto di tali elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato dei prodotti in questione durante il 1981, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente sono approssimativamente fissate come segue:

| | |
|-------------|-------|
| Benelux | 62,91 |
| Danimarca | 0,52 |
| Germania | 29,35 |
| Francia | 4,43 |
| Irlanda | 0,35 |
| Italia | 0,35 |
| Regno Unito | 2,09 |

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto negli Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % del volume contingente;

considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni

Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia stata quasi totalmente utilizzata e ciò fino a che la riserva lo consenta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante dell'aliquota iniziale, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo

sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1981, nella Comunità a nove è aperto un contingente tariffario comunitario di 430 000 ettolitri per i vini di uve fresche ed i mosti di uve fresche mutizzati con alcole, esclusi i vini resinati (retsina), della voce 22.05 della tariffa doganale comune, interamente ottenuti in Grecia.

Entro i limiti di tale contingente tariffario, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti ai livelli indicati nella seguente tabella:

| N. della tariffa | Designazione delle merci | Codice Nimexe (1980) | Aliquota dei dazi |
|------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 22.05 | Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): | | |
| | A. Vini spumanti | 22.05-01; 09 | 5,4 UCE P _{hl} |
| | B. Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1 bar ed inferiore a 3 bar misurata a 20° C | 22.05-15 | 5,4 UCE P _{hl} |
| | C. altri: | | |
| | I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti: | | |
| | a) due litri o meno | 22.05-21 | 1,8 ECU P _{hl} (*) |
| | b) più di due litri | 22.05-25 | 1,4 ECU P _{hl} (*) |
| | II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti: | | |
| | a) due litri o meno | 22.05-31 | 2,2 ECU P _{hl} (*) |
| | b) più di due litri | 22.05-35 | 1,7 ECU P _{hl} (*) |

(*) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

| N. della tariffa | Designazione delle merci | Codice Nimexe (1980) | Aliquota dei dazi |
|--|--|--|--|
| 22.05 (segue) | C. III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol, presentati in recipienti contenenti: | | |
| | a) due litri o meno: | | |
| | 2. altri | 22.05-39 | 2,7 ECU P _{hl} ⁽¹⁾ |
| | b) più di due litri: | | |
| | 3. altri | 22.05-49 | 2,2 ECU P _{hl} ⁽¹⁾ |
| | IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol, presentati in recipienti contenenti: | | |
| | a) due litri o meno: | | |
| | 2. altri | 22.05-54 | 3 ECU P _{hl} ⁽¹⁾ |
| | b) più di due litri: | | |
| | 3. altri | 22.05-68 | 3 ECU P _{hl} ⁽¹⁾ |
| V. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol, presentati in recipienti contenenti: | | | |
| a) due litri o meno | 22.05-91 | 0,1 ECU P _{hl} per % vol di alcole + 1,6 ECU P _{hl} ⁽¹⁾ | |
| b) più di due litri | 22.05-98 | 0,1 ECU P _{hl} per % vol di alcole ⁽¹⁾ | |

⁽¹⁾ Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, pari a 387 000 ettolitri, è ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1981, ammontano a:

| | (in ettolitri) |
|-------------|----------------|
| Benelux | 243 450 |
| Danimarca | 2 000 |
| Germania | 113 600 |
| Francia | 17 150 |
| Irlanda | 1 350 |
| Italia | 1 350 |
| Regno Unito | 8 100 |

3. La seconda parte, pari a 43 000 ettolitri, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, arrotondata eventualmente all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita l'aliquota iniziale, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro risulti

utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, una volta esaurita la seconda aliquota, la terza aliquota prelevata dallo Stato membro in questione risulti utilizzata fino al 90 % o più, detto Stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Detti Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1981.

Articolo 5

Gli Stati membri riversano nella riserva, entro il 1° ottobre 1981, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1981, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1981, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1981 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale riversata nella riserva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono autorizzati a scindere, a seconda delle loro prospettive d'utilizzazione, le aliquote loro attribuite o prelevate dalla riserva in due parti, di cui una riservata ai vini destinati al consumo diretto, l'altra ai vini destinati alla trasformazione.

Essi procedono tuttavia, durante l'esercizio ed a seconda del fabbisogno reale che si rileva, ai necessari adattamenti della ripartizione iniziale.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1981, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo, con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'importo allo Stato membro che effettua l'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibile, senza discontinuità, le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva.

3. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissioni in libera pratica.

Articolo 9

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 3443/80 DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 1980****recante modifica del regolamento (CEE) n. 100/76 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 146,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

Nell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 100/76, il numero «quarantun» è sostituito da «quarantacinque».

considerando che, a motivo dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea, occorre modificare il numero dei voti che costituiscono il quorum maggioritario nell'ambito della procedura del comitato di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 100/76 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/78 ⁽²⁾,*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. SANTER

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 347 del 12. 12. 1978, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3444/80 DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 1980****che mantiene invariati i prezzi per i prodotti fissati dai regolamenti (CEE) n. 2813/79,
(CEE) n. 2814/79, (CEE) n. 2815/79 e (CEE) n. 2816/79**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi d'orientamento e d'intervento e il prezzo alla produzione comunitaria sono stati fissati, per la campagna di pesca 1980, dai regolamenti (CEE) n. 2813/79 ⁽³⁾, (CEE) n. 2814/79 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 2815/79 ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 2816/79 ⁽⁶⁾;

considerando che non è possibile fissare questi prezzi in tempo utile per la campagna di pesca 1981;

considerando che, per evitare soluzioni di continuità, i prezzi validi per il 1980 dovrebbero essere mantenuti invariati per un periodo limitato della campagna di pesca 1981, sino alla data di fissazione di prezzi per questa campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi fissati dai regolamenti (CEE) n. 2813/79, (CEE) n. 2814/79, (CEE) n. 2815/79 e (CEE) n. 2816/79 restano validi fino alla data d'entrata in vigore dei regolamenti che fissano i prezzi per il 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. SANTER

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3445/80 DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 1980****che modifica il regolamento (CEE) n. 2528/80 che stabilisce, per la campagna 1980/1981, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 146,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2528/80 ⁽³⁾ prevede, per la campagna 1980/1981, i termini per la costituzione delle organizzazioni di produttori e per la presentazione delle domande di riconoscimento alle autorità competenti dello Stato membro interessato; che i termini di cui sopra non possono essere adempiuti in Grecia, in quanto questo paese entra a far parte della Comunità il 1° gennaio 1981; che è pertanto opportuno fissare congrui termini per le organizzazioni di produttori greche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2528/80 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, le organizzazioni di produttori devono essere costituite anteriormente al 10 febbraio 1981».

2. All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, le organizzazioni di produttori costituite in Grecia possono presentare la loro domanda non oltre il 20 febbraio 1981».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. SANTER

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 186 del 19. 7. 1980, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 259 del 2. 10. 1980, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3446/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 146,

considerando che, in data 1° gennaio 1981, la Repubblica ellenica diverrà il decimo Stato membro delle Comunità europee; che occorre modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 1837/80⁽¹⁾; che, dato il carattere specifico del mercato delle carni ovine e caprine di tale Stato membro, occorre considerare quest'ultimo come una regione distinta e fissare un prezzo di riferimento tenendo conto del prezzo di mercato previsto per il 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1837/80 è modificato come appresso:

1. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. In base alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, viene fissato ogni anno, per la campagna di commercializzazione che inizia

l'anno successivo, un prezzo di base per le carcasse ovine fresche o refrigerate ed un prezzo di riferimento per ciascuna delle regioni seguenti:

- regione 1: Italia,
- regione 2: Francia,
- regione 3: Danimarca, Benelux, Germania,
- regione 4: Irlanda,
- regione 5: Regno Unito,
- regione 6: Grecia.

In deroga al primo comma, per la campagna 1980/1981 il prezzo di base e i prezzi di riferimento sono fissati al livello indicato all'articolo 31».

2. Il testo dell'articolo 31, punto 4, è sostituito dal testo seguente:

«4. I prezzi di riferimento sono fissati, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, a:

- 375 ECU/100 kg per la regione 1,
- 345 ECU/100 kg per la regione 2,
- 315 ECU/100 kg per la regione 3,
- 310 ECU/100 kg per la regione 4,
- 293 ECU/100 kg per la regione 5,
- 345 ECU/100 kg per la regione 6.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. SANTER

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1

REGOLAMENTO (CEE) N. 3447/80 DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 1980****che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne il tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la dracma greca**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 146,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i tassi di conversione da utilizzare nel quadro della politica agricola comune, denominati tassi rappresentativi, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 878/77 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2512/80 ⁽⁴⁾; che dal 1° gennaio 1981 la Grecia farà parte della Comunità; che è pertanto necessario introdurre nel suddetto regolamento un tasso rappresentativo applicabile per la Grecia;

considerando che è opportuno evitare la creazione di importi compensativi monetari al momento dell'adesione di un nuovo Stato membro; che occorre per-

tanto prevedere l'utilizzazione di un tasso rappresentativo che si avvicini il più possibile alla realtà economica, ricorrendo ad un tasso di conversione calcolato in funzione della media aritmetica dei corsi medi della dracma constatati sui mercati di cambio il 18 e 19 dicembre 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 878/77 è inserito il seguente allegato IV bis:

*«ALLEGATO IV BIS***GRECIA**

1 ECU = 59,7175 dracme greche.

Questo tasso è applicabile il 1° gennaio 1981».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

⁽¹⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 dell'1. 10. 1980, pag. 63.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3448/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

per l'attuazione dell'articolo 43 dell'atto di adesione del 1979 in materia di regime di scambi da applicare ai prodotti coperti dai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 43 dell'atto allegato al trattato medesimo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 43 dell'atto stabilisce le norme che disciplinano i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato e coperti dai seguenti regolamenti:

- (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli care a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, e
- (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per fissare il loro importo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3033/80 riguarda il calcolo dell'imposta da applicare quando le merci in questione vengono importate, la quale si compone di un elemento fisso, vale a dire del dazio ad valorem, e di un elemento mobile; che è necessario determinare l'aliquota dei dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso che la Repubblica ellenica deve applicare sulle importazioni da paesi terzi; che detto elemento fisso deve essere determinato in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'atto, escludendo dalla protezione totale applicata dalla Repubblica ellenica, alla data dell'adesione, la misura protettiva agricola che dovrà essere introdotta dopo quella data;

considerando che, in conformità dell'articolo 15 dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, per alcune merci coperte dal regolamento (CEE) n. 3033/80 esistono dazi residui sulle importazioni nella Repubblica ellenica dalla Comunità a nove; che questi dazi rimarranno in vigore all'adesione e dovranno essere soppressi secondo il ritmo stabilito nell'articolo 25 dell'atto per i prodotti industriali;

considerando che l'elemento mobile da applicare quando i prodotti coperti dal regolamento (CEE) n. 3033/80 vengono importati nella Repubblica ellenica da paesi terzi, a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino, dell'atto, viene diminuito o aumentato, a seconda dei casi, di un importo compensativo adesione; che sull'importazione degli stessi prodotti nella Comunità a nove dalla Repubblica ellenica viene applicato lo stesso importo compensativo adesione; che l'importo compensativo applicato ad alcuni prodotti importati nella Comunità a nove dalla Repubblica ellenica e per i quali veniva concessa una riduzione dell'elemento mobile prima dell'adesione deve essere soggetto a massimale;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3033/80, la Commissione fissa per periodi trimestrali e per tutti i prodotti l'importo dell'elemento mobile da applicare sulle importazioni nella Comunità da paesi terzi; che, con la stessa procedura, per gli stessi periodi, vengono fissati gli importi compensativi da applicare alle importazioni;

considerando che sulle esportazioni della Comunità a nove nella Repubblica ellenica i prodotti coperti dal regolamento (CEE) n. 3035/80, ad eccezione delle albumine, viene accordato o prelevato, secondo i casi, un importo compensativo adesione, determinato in conformità dell'articolo 43, paragrafo 1, terzo trattino dell'atto; che lo stesso importo compensativo adesione viene applicato sulle esportazioni della Repubblica ellenica in paesi terzi di tutti i prodotti coperti dal regolamento (CEE) n. 3035/80;

considerando che, in base all'articolo 43, paragrafo 4, dell'atto, dal 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica applicherà integralmente la nomenclatura della tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi e per tutti i prodotti contemplati dal presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

che è facoltativo applicare questa disposizione ai dazi residui sulle importazioni dalla Comunità a nove; che questo obbligo comporta l'applicazione di un unico elemento fisso, per ciascuna voce della tariffa doganale comune, sulle importazioni in questo Stato membro da paesi terzi;

considerando che l'imposta che la Comunità a nove dovrà applicare dopo l'adesione sulle importazioni di merci coperte dal regolamento (CEE) n. 3033/80 dalla Repubblica ellenica consisterà soltanto in un importo compensativo adesione; che, pertanto, per ottemperare al disposto dell'articolo 61, paragrafo 5, dell'atto, questo importo compensativo adesione non deve superare l'elemento mobile applicato per l'importazione degli stessi prodotti nella Comunità a nove da paesi terzi;

considerando che l'imposta totale netta sulle esportazioni della Comunità a nove nella Repubblica ellenica risulta dalla somma della protezione ellenica residua e dell'importo compensativo adesione applicato sulle esportazioni della Comunità a nove, conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, quarto trattino, dell'atto; che, pertanto, per ottemperare al disposto dell'articolo 26 dell'atto, la protezione ellenica residua sulle importazioni dalla Comunità a nove, adeguata mediante l'importo compensativo adesione applicato sulle esportazioni della Comunità a nove nella Repubblica ellenica, non deve superare l'imposta che questo Stato membro può applicare sugli stessi prodotti importati da paesi terzi;

considerando che, in base all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3033/80, occorre fissare le norme per l'applicazione, da parte della Repubblica ellenica, dei dazi massimi contemplati dalla tariffa doganale comune;

considerando che le modalità d'applicazione delle misure previste nel presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 ⁽²⁾, e dagli articoli corrispondenti di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- Comunità a nove, la Comunità nella sua composizione prima dell'adesione della Repubblica ellenica,
- importo compensativo adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità a nove e la Repubblica ellenica e tra quest'ultima e i paesi terzi.

2. Gli importi compensativi adesione per i prodotti coperti da tale regolamento saranno determinati e applicabili quando gli importi compensativi adesione sono applicabili a uno o più prodotti di base considerati come entrati a far parte della fabbricazione dei prodotti coperti dal regolamento (CEE) n. 3033/80.

Articolo 2

Per ciascuna delle voci e sottovoci della tariffa doganale comune relative a merci coperte dal regolamento (CEE) n. 3033/80 l'aliquota del dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposta da applicare all'importazione di queste merci nella Repubblica ellenica da paesi terzi, a decorrere dall'adesione, è quello indicato nella colonna 1 dell'allegato I al presente regolamento.

I tassi indicati nella colonna 1 dell'allegato I vengono allineati alla tariffa doganale comune secondo le condizioni fissate nell'articolo 31 dell'atto di adesione. Il primo ravvicinamento è effettuato il 1° gennaio 1981.

Articolo 3

Per le merci coperte dal regolamento (CEE) n. 3033/80, soggette a un dazio residuo all'importazione nella Repubblica ellenica dalla Comunità a nove, il tasso di protezione da applicare dopo l'adesione è quello indicato nell'allegato II al presente regolamento.

I tassi indicati nell'allegato II vengono progressivamente aboliti secondo il ritmo fissato nell'articolo 25 dell'atto. Il primo ravvicinamento è effettuato il 1° gennaio 1981.

L'importo di questo dazio residuo, ridotto dell'importo compensativo concesso o aumentato dell'importo compensativo prelevato in conformità dell'articolo 43, paragrafo 1, terzo trattino, dell'atto, non deve superare l'importo totale dell'imposta che la Repubblica ellenica applica sulle stesse merci se importate da paesi terzi.

Articolo 4

1. Per il periodo 1° gennaio — 31 gennaio 1981 e, successivamente, per ciascun periodo trimestrale de-

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

corrente, rispettivamente, dal 1° febbraio, dal 1° maggio, dal 1° agosto e dal 1° novembre, per ciascuna delle voci e sottovoci della tariffa doganale comune relativa alle merci coperte dal regolamento (CEE) n. 3033/80, la Commissione determina:

- a) l'importo compensativo adesione da applicare alle importazioni nella Comunità a nove dalla Repubblica ellenica;
- b) l'importo dell'elemento mobile da applicare alle importazioni da paesi terzi nella Repubblica ellenica, adeguato mediante l'importo compensativo adesione di cui alla precedente lettera a), in conformità dell'articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino, dell'atto.

2. Ciascuno degli importi compensativi adesione di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere pari alla somma degli importi compensativi adesione da applicare ai quantitativi dei vari prodotti di base che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3034/80, si ritengono impiegati nella lavorazione dei prodotti ai quali questo importo compensativo adesione si applica.

Gli importi compensativi adesione non debbono superare l'elemento mobile applicato per le stesse merci importate nella Comunità a nove da paesi terzi.

Nondimeno, per le merci seguenti:

ex 17.04 impasto turco, halva,

19.03 paste alimentari,

ex 21.07 preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, derivati del latte, cereali o prodotti a base di cereali,

l'importo compensativo non può superare il 60 % dell'elemento mobile da applicare alle importazioni da paesi terzi.

3. L'importo compensativo adesione è fissato a 0 se è inferiore a 1,5 ECU per 100 kg di merci.

4. L'importo compensativo adesione è quello in vigore il giorno dell'importazione.

Articolo 5

1. Per ciascuna delle voci e sottovoci della tariffa doganale comune relativa a prodotti coperti dal regolamento (CEE) n. 3035/80 si applica un importo compensativo adesione:

- alle esportazioni della Comunità a nove nella Repubblica ellenica, ad esclusione della sottovoce 35. 02 A II a), ovoalbumina e lattoalbumina,
- alle esportazioni della Repubblica ellenica nei paesi terzi.

2. Ciascuno degli importi compensativi di cui al paragrafo 1 viene determinato in base agli importi compensativi fissati per i prodotti agricoli di base e in conformità delle norme vigenti per il calcolo delle restituzioni alle esportazioni.

3. L'importo compensativo adesione è quello in vigore il giorno dell'esportazione.

Articolo 6

1. Per prodotti riguardo ai quali la tariffa doganale comune stabilisce un'imposta massima, la Repubblica ellenica applica nei confronti dei paesi terzi un'imposta massima composta come segue:

- a) per quanto riguarda l'elemento fisso dell'imposta massima, il tasso indicato nella colonna 2 dell'allegato I, allineato al livello dell'imposta massima comune, in conformità delle condizioni specificate nell'articolo 31 dell'atto; il primo ravvicinamento è effettuato il 1° gennaio 1981;
- b) per quanto riguarda l'eventuale elemento mobile dell'imposta massima, il dazio aggiuntivo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3033/80, adeguato mediante l'importo compensativo corrispondente al quantitativo di zucchero o di farina al quale si applica il dazio aggiuntivo.

2. Onde applicare il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3033/80 ai prodotti importati nella Repubblica ellenica da paesi terzi, la Commissione determina quanto segue per il periodo dal 1° al 31 gennaio 1981 e in seguito per ogni trimestre che incomincia il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto e il 1° novembre:

- a) gli importi dei dazi aggiuntivi che la Repubblica ellenica deve applicare;
- b) la differenza di prezzo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3033/80.

Articolo 7

Le modalità per l'applicazione degli importi compensativi adesione al momento dell'importazione o dell'esportazione, e per il loro pagamento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o all'articolo corrispondente negli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

ALLEGATO I

Tasso degli elementi fissi di cui all'articolo 2

Elemento fisso dell'imposta massima di cui all'articolo 6

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Colonna I | Colonna II |
|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|
| | | Tasso dell'elemento fisso | Elemento fisso dell'importo massimo |
| 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: | | |
| | B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | |
| | I. inferiore al 60 % | 41 % | 41 % |
| | II. uguale o superiore al 60 % | 41 % | 41 % |
| | C. Preparazione detta «cioccolato bianco» | 41 % | 41 % |
| | D. altri: | | |
| | I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: | | |
| | a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . | 50 % | 55 % |
| | b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | |
| | 1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 % | 50 % | 55 % |
| | 2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 % | 50 % | 55 % |
| | 3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 % | | |
| | aa) non contenenti amido o fecola | 50 % | 55 % |
| | bb) altri | 50 % | 55 % |
| | 4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 % | 50 % | 55 % |
| | 5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 % | 50 % | 55 % |
| | 6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 % | 50 % | 55 % |
| | 7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 % | 50 % | 55 % |
| | 8. uguale o superiore al 90 % | 50 % | 55 % |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Colonna I | Colonna II |
|--|--|---------------------------------|---|
| | | Tasso dell'elemento fisso | Elemento fisso dell'importo massimo |
| 18.06 (segue) | C. II. altri: | | |
| | a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | |
| | 1. inferiore al 50 % | 45 % | 50 % |
| | 2. uguale o superiore al 50 % | 45 % | 50 % |
| | b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | |
| | 1. uguale o superiore all'1,5 % inferiore al 3 % | 45 % | 50 % |
| | 2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 % | 45 % | 50 % |
| | 3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 % | 45 % | 50 % |
| | 4. uguale o superiore al 6 % | 45 % | 50 % |
| | D. altre: | | |
| | I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: | | |
| | a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g | 12 % | 27 % |
| | b) altre | 22,3 % (a) | — |
| | II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | |
| | a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %: | | |
| | 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g | 12 % | 27 % |
| | 2. altre | 22,3 % (a) | — |
| | b) superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %: | | |
| | 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g | 12 % | — |
| | 2. altre | 22,3 % (a) | — |

(a) Il dazio è sospeso a 19 % per una durata indeterminata.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Colonna I | Colonna II |
|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|
| | | Tasso dell'elemento fisso | Elemento fisso dell'importo massimo |
| 19.02 (segue) | B. II. a) 3. aventi tenore, in peso di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %: | | |
| | aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 11 % | — |
| | bb) altre | 11 % | — |
| | 4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 % | | |
| | aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 11 % | — |
| | bb) altre | 11 % | — |
| | 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %. | | |
| | aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 11 % | — |
| | bb) altre | 11 % | — |
| | 6. aventi tenore in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %: | | |
| | aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 11 % | — |
| | bb) altre | 11 % | — |
| | 7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %: | 11 % | — |
| | b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | |
| | 1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 % | 11 % | — |
| 2. uguale o superiore al 5 % | 11 % | — | |
| 19.03 | Paste alimentari: | | |
| | A. contenenti uova | 12 % | — |
| | B. altre: | | |
| | I. non contenenti farina o semolino di grano tenero | 12 % | — |
| | II. non nominate | 12 % | — |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Colonna I | Colonna II |
|--------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| | | Tasso dell'elemento fisso | Elemento fisso dell'importo massimo |
| 19.04 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate | 10 % | — |
| 19.05 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «Puffed-rice, Corn-flakes» e simili: | | |
| | A. a base di granturco | 24,8 % | — |
| | B. a base di riso | 24,8 % | — |
| | C. altri | 24,8 % | — |
| 19.07 | Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: | | |
| | A. pane croccante detto «Knäckebrot» | 9 % | 24 % |
| | B. Pane azzimo (Mazoth) | 6 % | 20 % |
| | C. Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | 7 % | — |
| | D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola: | | |
| | I. inferiore al 50 % | 14 % | — |
| | II. uguale o superiore al 50 % | 14 % | — |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione: | | |
| | A. Preparazioni dette «pan pepato» pain d'épices, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | |
| | I. inferiore al 30 % | 40 % | — |
| | II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % | 40 % | — |
| | III. uguale o superiore al 50 % | 40 % | — |
| | B. altri: | | |
| | I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Colonna I | Colonna II |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|
| | | Tasso dell'elemento fisso | Elemento fisso dell'importo massimo |
| 19.08 (segue) | B. I. a) inferiore al 70 % | 22 % | 28 % |
| | b) uguale o superiore al 70 % | 22 % | 28 % |
| | II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % | | |
| | a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 22 % | 28 % |
| | b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %: | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte | 22 % | 28 % |
| | 2. altri | 22 % | 28 % |
| | c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %: | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte | 22 % | 28 % |
| | 2. altri | 22 % | 28 % |
| | d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %: | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte | 22 % | 28 % |
| | 2. altri | 22 % | 28 % |
| | III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 % | | |
| | a) non contenenti o contenenti in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte | 22 % | 28 % |
| 2. altri | 22 % | 28 % | |
| b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %: | | | |
| 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte | 22 % | 28 % | |
| 2. altri | 22 % | 28 % | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Colonna I | Colonna II |
|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|
| | | Tasso dell'elemento fisso | Elemento fisso dell'importo massimo |
| 19.08 (segue) | B. III. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 20 %): | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte | 22 % | 28 % |
| | 2. altri | 22 % | 28 % |
| | IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %: | | |
| | a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte | 22 % | 28 % |
| | 2. altri | 22 % | 28 % |
| | b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %: | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte | 22 % | 28 % |
| | 2. altri | 22 % | 28 % |
| | V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % | | |
| | a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 22 % | 28 % |
| b) altri | 22 % | 28 % | |
| 21.02 | Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate o preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: | | |
| | C. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè: | | |
| | II. altri | 8 % | — |
| | D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: | | |
| | II. altri | 33 % | — |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Colonna I | Colonna II |
|--------------------------------------|--|--|---|
| | | Tasso dell'elemento fisso | Elemento fisso dell'importo massimo |
| 21.06 | Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: II. Lieviti di panificazione: a) secchi b) altri | 55 % 51,5 % | — — |
| 21.07 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati: I. Granturco II. Riso III. altri B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene: I. Paste alimentari non ripiene, cotte: a) essiccate b) altre II. Paste alimentari ripiene: a) cotte b) altre C. Gelati: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % b) uguale o superiore al 7 % D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari: I. Iogurt preparati: a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | 12,4 % 13 % 13 % 12,6 % 12,6 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % | — — — — — — — — — — — |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Colonna I | Colonna II |
|---|--|---------------------------------|---|
| | | Tasso dell'elemento fisso | Elemento fisso dell'importo massimo |
| 21.07 (segue) | D. I. a) 1. inferiore all'1,5 % | 13 % | — |
| | 2. uguale o superiore all'1,5 % | 13 % | — |
| | b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | |
| | 1. inferiore all'1,5 % | 13 % | — |
| | 2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 % | 13 % | — |
| | 3. uguale o superiore al 4 % | 13 % | — |
| | II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | |
| | a) inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in pe- so, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38): | | |
| | 1. inferiore al 40 % | 13 % | — |
| | 2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 % | 13 % | — |
| | 3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 % | 13 % | — |
| | 4. uguale o superiore al 70 % | 13 % | — |
| | b) uguale o superiore all'1,5 % | 13 % | — |
| | E. Preparazioni dette «fondute» | 13 % | — |
| | G. altre: | | |
| | I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: | | |
| | a) non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zuc- chero invertito calcolato in saccarosio): | | |
| | 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fe- cola: | | |
| | aa) uguale o superiore al 5 % e infe- riore al 32 % | 13 % | — |
| | bb) uguale o superiore al 32 % e infe- riore al 45 % | 13 % | — |
| cc) uguale o superiore al 45 % | 13 % | — | |
| b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %: | | | |
| 1. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di amido o di fecola | 13 % | — | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Colonna I | Colonna II |
|---|--|---------------------------|-------------------------------------|
| | | Tasso dell'elemento fisso | Elemento fisso dell'importo massimo |
| 21.07 (segue) | G. I. b) 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: | | |
| | aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % | 13 % | — |
| | bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % | 13 % | — |
| | cc) uguale o superiore al 45 % | 13 % | — |
| | c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 % | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di amido o di fecola | 13 % | — |
| | 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: | | |
| | aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % | 13 % | — |
| | bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % | 13 % | — |
| | cc) uguale o superiore al 45 % | 13 % | — |
| | d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di amido o di fecola | 13 % | — |
| | 2. aventi tenore in peso di amido o di fecola | | |
| | aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % | 13 % | — |
| | bb) uguale o superiore al 32 % | 13 % | — |
| | e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %: | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola | 13 % | — |
| | 2. altri | 13 % | — |
| | f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 % ... | 13 % | — |
| | II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %: | | |
| a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Colonna I | Colonna II |
|--|---|---------------------------------|---|
| | | Tasso dell'elemento fisso | Elemento fisso dell'importo massimo |
| 21.07 (segue) | G. II. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola | 13 % | — |
| | 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: | | |
| | aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % | 13 % | — |
| | bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % | 13 % | — |
| | cc) uguale o superiore al 45 % | 13 % | — |
| | b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %: | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola | 13 % | — |
| | 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: | | |
| | aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % | 13 % | — |
| | bb) uguale o superiore al 32 % | 13 % | — |
| | c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 % | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola | 13 % | — |
| | 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: | | |
| | aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % | 13 % | — |
| | bb) uguale o superiore al 32 % | 13 % | — |
| | d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %: | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola | 13 % | — |
| | 2. altre | 13 % | — |
| | e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore al 50 % . . . | 13 % | — |
| | III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale al 6 % e inferiore al 12 %: | | |
| | a) non contenenti o contenenti in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Colonna I | Colonna II |
|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|
| | | Tasso dell'elemento fisso | Elemento fisso dell'importo massimo |
| 21.07 (segue) | G. III. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola | 13 % | — |
| | 2. aventi tenore in peso di amido o di fecola: | | |
| | aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % | 13 % | — |
| | bb) uguale o superiore al 32 % | 13 % | — |
| | b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %: | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola | 13 % | — |
| | 2. altre | 13 % | — |
| | c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %: | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di amido o di fecola | 13 % | — |
| | 2. altre | 13 % | — |
| | d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %: | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di amido o di fecola | 13 % | — |
| | 2. altre | 13 % | — |
| | e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % . . . | 13 % | — |
| | IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %: | | |
| | a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola | 13 % | — |
| | 2. altre | 13 % | — |
| | b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %: | | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Colonna I | Colonna II |
|---|---|---------------------------------|---|
| | | Tasso dell'elemento fisso | Elemento fisso dell'importo massimo |
| 21.07 (segue) | G. IV. b) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola ... | 13 % | — |
| | 2. altre | 13 % | — |
| | c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % | 13 % | — |
| | V. aventi tenore, in peso, di materie grasse pro- venienti dal latte uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %: | | |
| | a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio): | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola ... | 13 % | — |
| | 2. altre | 13 % | — |
| | b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % . | 13 % | — |
| | VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse pro- venienti dal latte uguale o superiore al 26 % e inferiore al 45 %: | | |
| | a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio): | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di amido o di fecola ... | 13 % | — |
| | 2. altre | 13 % | — |
| | b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %: | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola ... | 13 % | — |
| | 2. altre | 13 % | — |
| | c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25 % | 13 % | — |
| | VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse pro- venienti dal latte uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %: | | |
| | a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio): | | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Colonna 1 | Colonna 2 |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | Tasso dell'elemento fisso | Elemento fisso dell'importo massimo |
| 21.07 (segue) | G. VII. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % d'amido o di fecola ... | 13 % | — |
| | 2. altre | 13 % | — |
| | b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %: | | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .. | 13 % | — |
| | 2. altre | 13 % | — |
| | VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % inferiore all'85 %: | | |
| | a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 13 % | — |
| | b) altre | 13 % | — |
| | IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 % | 13 % | — |
| | 22.02 | Limunate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: | |
| B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | | |
| I. inferiore allo 0,2 % | | 8 % | — |
| II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 % | | 8 % | — |
| III. uguale o superiore al 2 % | 8 % | — | |
| 29.04 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati nitrosi: | | |
| | C. Polialcoli: | | |
| | II. D-Mannitolo (mannite) | 12 % | — |
| | III. D-Glucitolo (sorbite): | | |
| | a) in soluzione acquosa: | | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Colonna 1 | Colonna 2 | |
|--|---|---|-------------------------------------|---|
| | | Tasso dell'elemento fisso | Elemento fisso dell'importo massimo | |
| 29.04 (segue) | C. III. a) 1. contenente D-Mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-Glucitolo | 12 % | — | |
| | 2. altro | 12 % (a) | — | |
| | b) altra: | | | |
| | 1. contenente D-Mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-Glucitolo | 12 % | — | |
| | 2. altro | 12 % (a) | — | |
| | 35.05 | Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola: | | |
| | | A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti | 14 % | — |
| | | B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tale sostanza in misura: | | |
| I. inferiore al 25 % in peso | | 20 % | 30 % | |
| II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 % in peso | | 20 % | 30 % | |
| III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 % in peso | | 20 % | 30 % | |
| IV. uguale o superiore all'80 % in peso | | 20 % | 30 % | |
| 38.12 | | Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: | | |
| | A. Bozzime preparate e appretti preparati: | | | |
| | I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura: | | | |
| | a) inferiore al 55 % in peso | 13 % | 20 % | |
| | b) uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %, in peso | 13 % | 20 % | |
| | c) uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %, in peso | 13 % | 20 % | |
| | d) uguale o superiore all'83 %, in peso | 13 % | 20 % | |

(a) Il dazio è sospeso a 9 % per una durata indeterminata.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Colonna 1 | Colonna 2 |
|---|--|---------------------------------|---|
| | | Tasso dell'elemento fisso | Elemento fisso dell'importo massimo |
| 38.19 | Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III: I. in soluzione acquosa a) contenente D-mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-Glucitolo b) altro II. altro: a) contenente D-mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-Glucitolo b) altro | | |
| | | 12 % | — |
| | | 12 % (a) | — |
| | | | |
| | | 12 % | — |
| | | 12 % (a) | — |

(a) Dazio sospeso al 9 % per una durata illimitata.

ALLEGATO II

Dazio residuo sulle importazioni nella Repubblica ellenica dalla Comunità nella sua composizione attuale di cui all'articolo 2

| Voce della tariffa doganale greca | Designazione delle merci | Dazio residuo |
|-----------------------------------|---|--|
| 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: A. Fondenti B. Confetti C. Zuccherini D. Rahat-Loukoum E. Halva F. Gomme da masticare G. altri | 25 Dr/kg 5,7 % 10 Dr/kg 4,5 % 10 Dr/kg 15,4 Dr/kg 15,4 Dr/kg |
| 18.06 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio B. Gelati C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao: 1. Cioccolata, ad eccezione della cioccolata per usi dietetici della sottovoce 2 sopra 2. Cioccolata per diabetici 3. Altri (fondenti, ecc.) D. altri: 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 6,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, addizionate di cacao in misura uguale o superiore a 50 % in peso, con o senza zucchero: I. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g II. altri | 10 Dr/kg 25 Dr/kg 15 Dr/kg 9,6 % 25 Dr/kg 9,6 % 9,6 % |

| Voce della tariffa doganale greca | Designazione delle merci | Dazio residuo |
|-----------------------------------|---|---|
| 18.06 (segue) | <p>D. 1. b) Cacao in massa o in pani, zuccherato:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altri</p> <p>c) altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altri</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6,5 %:</p> <p>a) Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, addizionate di cacao in misura uguale o superiore al 50 % in peso, con o senza zucchero:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altri</p> <p>b) Cacao in massa o in pani, zuccherato:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altri</p> <p>c) altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altri</p> | <p>10 Dr/kg</p> <p>10 Dr/kg</p> <p>25 Dr/kg</p> <p>25 Dr/kg</p> <p>9,6 %</p> <p>9,6 %</p> <p>10 Dr/kg</p> <p>10 Dr/kg</p> <p>25 Dr/kg</p> <p>25 Dr/kg</p> |
| 19.02 | <p>Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:</p> <p>A. Estratti di malto</p> | <p>4,8 %</p> |
| 19.03 | <p>Paste alimentari</p> | <p>2,1 Dr/kg</p> |
| 19.05 | <p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili</p> | <p>19,2 %</p> |
| 19.07 | <p>Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:</p> <p>A. Pane croccante detto «Knäckebrot»</p> | <p>7,3 Dr/kg</p> |

| Voce della tariffa doganale greca | Designazione delle merci | Dazio residuo |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 19.07 (Forts.) | B. Pane azimo (Mazoth) | 7,3 Dr/kg |
| | D. altri | 7,3 Dr/kg |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione: | |
| | A. Preparazioni dette «pan pepato» pain d'épices, aventi tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 15,4 Dr/kg |
| | B. altri: | |
| | 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | |
| | a) Pane fresco, con aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (contenente una o più di tali sostanze o tutte le sostanze), non contenente o contenente cacao | 19,2 % |
| | b) Biscotti zuccherati: | |
| | I. senza cacao | 9 Dr/kg |
| | II. con cacao | 11,5 Dr/kg |
| | c) Biscotterie e ciambelle (culuria) e, in generale, ogni prodotto di farina simile con aggiunta di zuccheri, burro, uova, materie grasse o frutta (contenenti una o più di tali sostanze o tutte le sostanze), compreso i biscotti della sottovoce b) contenenti, oltre lo zucchero, una delle sostanze indicate nella presente sottovoce: | |
| | I. senza cacao | 9 Dr/kg |
| | II. con cacao | 11,5 Dr/kg |
| | d) altri (torte, meringhe, ecc...) | 15,4 Dr/kg |
| | 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %: | |
| | a) Pane fresco, con aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (contenente una o più di tali sostanze o tutte le sostanze), non contenente o contenente cacao: | |
| | I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 19,2 % |
| | II. altri | 19,2 % |
| | b) Biscotti: | |
| | I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | |
| | aa) senza cacao | 9 Dr/kg |
| | bb) con cacao | 11,5 Dr/kg |
| | II. altri: | |
| | aa) senza cacao | 9 Dr/kg |
| | bb) con cacao | 11,5 Dr/kg |

| Voce della tariffa doganale greca | Designazione delle merci | Dazio residuo |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 19.08 (Forts.) | <p>B. 2. c) Biscotterie e ciambelle (culuria) e in generale ogni prodotto di farina simile con aggiunta di zuccheri, burro, uova, materie grasse o frutta (contenenti una o più di tale sostanze o tutte le sostanze) compreso i biscotti della sottovoce b) contenenti, oltre lo zucchero, una delle sostanze indicate nella presente sottovoce:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>aa) senza cacao 9 Dr/kg</p> <p>bb) con cacao 11,5 Dr/kg</p> <p>II. altri:</p> <p>aa) senza cacao 9 Dr/kg</p> <p>bb) con cacao 11,5 Dr/kg</p> <p>d) altri (torte, meringhe, ecc . . .):</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 15,4 Dr/kg</p> <p>II. altri 15,4 Dr/kg</p> | |
| 21.02 | <p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:</p> <p>A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze 19,2 %</p> <p>B. Estratti o essenze di tè o di mate 76,8 Dr/kg</p> <p>C. Preparazioni a base di estratti o essenze di tè o di mate 19,2 %</p> <p>D. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè 11,5 Dr/kg</p> <p>E. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè 14,3 %</p> | |
| 21.06 | <p>Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:</p> <p>A. Lieviti naturali vivi o morti:</p> <p>1. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) 3,2 %</p> <p>2. altri:</p> <p>a) contenenti più del 70 % d'acqua 8,2 %</p> <p>b) contenenti 70 % o meno d'acqua, senza sottrazione di tara per i contenenti immediati 17,3 Dr/kg</p> <p>B. Lieviti artificiali preparati (baking powder) 16 %</p> | |

| Voce della tariffa doganale greca | Designazione delle merci | Dazio residuo |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: I. inferiore a 0,2 % II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % III. uguale o superiore a 2 % | 8,4 % 8,4 % 8,4 % |
| 35.05 | Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola: A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti B. Colle di destrina, di amido o di fecola | 6 % 10,4 % |